

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 113 – 15 luglio 2021

INDICE:

- 1. Sezioni Unite.
- 2. Sezioni Semplici:
- A. Diritto penale parte generale.
- B. Diritto penale parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

<u>www.dirittodidifesa.eu</u> segreteria@dirittodidifesa.eu



Sez. un., 15 luglio 2021, Presidente Cassano, Relatore Beltrani - Informazione provvisoria.

Circostanze del reato - Aggravante della minorata difesa *ex* art. 61 n. 5 c.p. - Furto commesso nelle ore notturne -Accertamento in concreto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima.

Alla questione di diritto devoluta: "Se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.", le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:

"Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato. (Nella fattispecie si è affermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto)".

Sez. un., Sent. n. 27421 del 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021) Presidente Cassano, Relatore Boni.

Esecuzione - Confisca allargata *ex* art. 240-*bis* c.p. -Applicabilità in sede esecutiva - Criterio temporale di riferimento - Data di emissione della sentenza di accertamento della responsabilità penale - Beni acquistati in epoca successiva - Confiscabilità - Condizioni.

Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine a tale misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla resistenza, ma con risorse finanziarie possedute prima

Premessa l'applicabilità della confisca allargata anche da parte del giudice dell'esecuzione, è stato così composto il contrasto giurisprudenziale in ordine all'individuazione del limite temporale delle acquisizioni patrimoniali "rilevanti" nell'ambito del procedimento esecutivo di confisca e, quindi, del termine finale della presunzione di illecita accumulazione.



Contrasto ermeneutico che, ha precisato la Sezione rimettente, non afferisce al concetto di "ragionevolezza temporale" tra commissione del reato-spia e singola acquisizione patrimoniale, bensì allo stesso oggetto del procedimento di esecuzione. In altri termini se l'oggetto della confisca allargata in executivis sia costituito da tutte le disponibilità esistenti al momento del passaggio in giudicato della decisione di condanna, o soltanto dalle acquisizioni patrimoniali realizzate sino al momento di emissione della sentenza.

Secondo l'orientamento prevalente, «ai fini della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, occorre avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del condannato in relazione ai reati elencati nella citata norma, e non alla data della sua irrevocabilità» (cfr. Cass., Sez. I pen., 12 aprile 2019, n. 22820; Sez. I pen., 23 gennaio 2018, n. 9984; Sez. I pen., 28 marzo 2017, n. 36592; Sez. I pen., 21 ottobre 2016, n. 17539; Sez. I pen., 11 febbraio 2015, n. 12047; Sez. II pen., 6 novembre 2012, n. 46291).

In base a tale indirizzo interpretativo, la circostanza che il provvedimento di confisca sia emesso da parte del giudice dell'esecuzione, dopo la condanna irrevocabile, non modifica la prospettiva temporale, che integra, altresì, la prospettiva ontologica e funzionale, connessa a tale misura (cfr. Cass., Sez. I pen., 28 marzo 2017, n. 36592, cit.).

Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione può compiere l'attività che avrebbe potuto compiere il giudice della cognizione. Segnatamente, alla stregua dei requisiti applicativi della misura *de qua* e delle connotazioni strutturali del giudizio di esecuzione, il limite, a cui il giudice dell'esecuzione si deve attenere per accertare se l'acquisto sia da presumere di illecita accumulazione da parte del condannato, è pur sempre la sentenza di condanna (cfr. Cass., Sez. I pen., 23 gennaio 2018, n. 9984, cit.)

La verifica e le determinazioni decisionali che ne discendono in termini di sequestro e di confisca in esecuzione concernono, pertanto, quelle disponibilità la cui individuazione, sebbene in difetto di tutti gli elementi identificativi, risultino già in sede di cognizione, non potendo l'accertamento spingersi oltre il passaggio in giudicato ed esulando verifiche inedite, estranei all'ambito della cognizione.

Con il rischio, diversamente operando, per un verso, di vanificare il *discrimen* tra la disciplina di tale tipo di confisca e quella delle misure di prevenzione e, per l'altro, di attribuire al giudice dell'esecuzione funzioni di verifica su un ambito temporale estraneo all'accertamento compiuto dal giudice della cognizione, travalicanti quelle che sarebbero state a quest'ultimo possibili e gli sarebbero spettate.

Ragione per cui la confisca *in executivis* non può essere disposta con riferimento ai beni entrati nel patrimonio del condannato successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna.

Mentre, secondo un diverso orientamento esegetico "ai fini della confisca prevista dall'art. 12-sexies, d. l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis cod. pen.), il termine finale della presunzione di illecita accumulazione



patrimoniale è rappresentato dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione ad uno dei delitti tassativamente elencati nella citata norma, e non nella data di pronuncia di tale sentenza» (cfr. Cass., Sez. I pen., 17 maggio 2019, n. 35856; Cass., Sez. I pen., 6 giugno 2018, n. 36499; Sez. I pen., 19 dicembre 2016, n. 51).

In base a tale assunto la presunzione d'illecita accumulazione, *ratio* fondante della confisca allargata, rinviene il proprio presupposto nell'accertamento, definitivo, della commissione di uno dei reati spia elencati dalla relativa disposizione normativa. E, in questi termini, assume carattere dirimente l'epilogo della vicenda processuale, potendo esclusivamente l'irrevocabilità della sentenza di condanna determinare il momento fino a cui opera la presunzione.

Ne consegue che, i beni assoggettabili alla confisca *ex* art. 240-*bis* c.p., disposta dal giudice dell'esecuzione sono quelli acquistati, o entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ciò in quanto, sino a tale momento opera la presunzione d'illecita accumulazione del patrimonio scaturente dall'accertamento della commissione di uno dei reati-spia indicati nella previsione normativa. Criterio a cui si sottrae l'ipotesi in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla pronuncia, ma con denaro in possesso del condannato prima della sentenza (cfr. Cass., Sez. II pen., 6 novembre 2012, n. 46291). In questo caso, solo previo specifico accertamento in ordine alla circostanza che le risorse finanziarie impiegate per l'acquisto fossero nella disponibilità del condannato in epoca anteriore, il bene acquistato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza è assoggettabile a confisca.

Sez. un., 15 luglio 2021, Presidente Cassano, Relatore Rocchi - Informazione provvisoria. Esecuzione - Estinzione delle pene *ex* art. 172 c.p. - Decorrenza inizio esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. - Sospensione temporanea dell'esecuzione della pena per formulare richiesta di misure alternative alla detenzione - Computo ex art. 172, comma 5, c.p.

Alle questioni di diritto devolute:

"Se, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) al condannato resosi successivamente irreperibile, integri l'inizio della esecuzione ai sensi dell'art. 172, quarto comma, seconda parte cod. pen.

Se e entro quali limiti, ai fini del decorso del tempo necessario ad estinguere la pena, ex art. 172 cod. pen. la sospensione temporanea dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, integri una delle ipotesi previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui, se l'esecuzione della pena è subordinata alla



scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto e la condizione si sia verificata",

le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:

"il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione".

Sez. un., 15 luglio 2021, Presidente Cassano, Relatore Zaza - Informazione provvisoria.

Reati contro la persona - Concorso tra le fattispecie criminose di atti persecutori e di omicidio aggravato ex art. 576, comma, 1, n. 5.1, c.p. - Rapporto tra i reati -Reato complesso ex art. 84, comma 1, c.p.

Alla questione di diritto devoluta: "Se in caso di omicidio commesso dopo la esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen.",

le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:

"La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. - punito con la pena edittale dell'ergastolo - integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto".

QUESTIONI PENDENTI

Sez. III pen., ord. di rimessione n. 25334 del 22 aprile 2021 (dep. 1º luglio 2021) Presidente Marini, Relatore Rosi - Udienza: 28 ottobre 2021 - Relatore: Sarno.

Delitti contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Pornografia - Esclusione nel caso in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto ad uso privato - Consenso del minore maggiore di quattordici anni - Atti sessuali in ambito di una relazione affettiva con un minore in grado di prestare valido consenso o con un maggiorenne.



La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: "Se il reato di cui all'art. 600-tex, comma 1, n. 1, cod. pen. risulti escluso nell'ipotesi in cui il materiale pedopornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne".

Sez. V pen., ord. di rimessione n. 25283 del 4 giugno 2021 (dep. 1º luglio 2021), Presidente Palla, Relatore Caputo.

Impugnazioni - Appello - Riforma del giudizio assolutorio di primo grado - Difforme valutazione di dichiarazioni decisive - Preclusione alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per decesso del soggetto da escutere.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: "Se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del giudizio assolutorio".

IN FASE DI OSCURAMENTO E NON SCARICABILE DAL SITO DELLA CASSAZIONE

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 9 giugno 2021 – 14 luglio 2021 n. 27083, Pres. Miccoli, Rel. Pistorelli.

Circostanza attenuante del danno di lieve entità – Reato tentato – Configurabilità.

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

Sez. III sent. 16 febbraio 2021 - 13 luglio 2021 n. 26565, Pres. Aceto, Rel. Zunica.

Concorso di persone nel reato – Elemento materiale – Reati in materia di stupefacenti - Differenza tra concorso nella detenzione e connivenza non punibile.



Ai fini della configurabilità del concorso di persone, è necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di "facilitazione" della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. In particolare, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Sez. III sent. 9 marzo 2021 – 7 luglio 2021 n. 25779, Pres. Sarno, Rel. Di Nicola.

Reato continuato – Distanza temporale tra momenti di commissione – Rilevanza dell'eventuale intervenuta detenzione.

Posto che l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo (e non volitivo), quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito: in tal senso, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.

Sez. II sent. 26 maggio 2021 – 8 luglio 2021 n. 26141 Pres. Cammino, Rel. Sgadari.

Sospensione del termine di prescrizione a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 – Criteri di applicabilità.

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Fattispecie nella quale la corte territoriale aveva omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati contestati all'imputato, nonostante nel periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19 non fossero stati compiuti né programmati atti



processuali o udienze. La Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione).

B. Diritto penale - parte speciale.

<u>Sez. I, sent. 14 luglio 2021 – 2 luglio 2021 n. 27019 Pres. Zaza, Rel. Aprile.</u>

Circolazione stradale – Lesioni personali gravi e gravissime *ex* art. 590 *bis* c.p. – Competenza per i fatti commessi prima della entrata in vigore della L. n. 41/2006 – Giudice di pace – Sussistenza.

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590 *bis* c. p., persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza.

Sez. V sent. 13 aprile 2021 – 12 luglio 2021 n. 26511, Pres. Zaza, Rel. Brancaccio.

Furto - Aggravante di cui all'art. 625 co. I n. 7 c.p. - Contestazione esplicita.

In tema di furto, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere le cose oggetto di furto destinate a pubblico servizio, qualora nel capo d'imputazione non sia esposta esplicitamente tale natura dei beni sottratti o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, poiché detta aggravante implica necessariamente l'esercizio di un'opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone una verifica di ordine giuridico sui caratteri della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione.

Sez. IV, sentenza 18 giugno – 7 luglio 2021 n. 25767 – Pres. Ciampi – Rel. Pavich.

Omicidio stradale – Art. 589 bis c. 6 c.p. – Patente scaduta – Divieto di analogia in malam partem.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 589-bis comma 6 c.p., l'ipotesi della patente sospesa o revocata non può essere equiparata a quella della patente semplicemente scaduta non potendosi in alcun modo assimilare una condizione, come quella di sospensione o di revoca della



patente - dipendente dall'emissione di specifici provvedimenti amministrativi – a quella dello scadere del termine per il rinnovo della patente, derivante dalla mera inerzia dell'interessato.

Sez. VI, sent. 2 marzo-7 luglio 2021, n. 25912, Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis.

Turbata libertà degli incanti - Integrazione del reato - Attuazione della condotta in un momento diverso dallo svolgimento della gara - Sussistenza - Ragioni.

La turbativa illecita di cui all'art. 353 c.p. ben può realizzarsi anche in un momento diverso dallo svolgimento della gara ed anche nella procedura che precede la indizione della gara, purché essa sia idonea ad alternarne il risultato finale attraverso comportamenti strumentali a minarne la regolarità fin dalle fasi finalizzate alla individuazione dei relativi requisiti per la partecipazione, assumendo rilievo ai fini della configurabilità del reato la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.

C. Leggi speciali.

Sez. VI, sent. 25 giugno - 1º luglio 2021, n. 25333, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.

Mandato di arresto europeo - Sentenza definitiva di rifiuto della consegna - Rinnovazione della domanda *ex* art. 707 c.p.p. - Accoglimento - Violazione del principio del "*ne bis in diem*" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, l'art. 707 c.p.p. - applicabile alla consegna europea in virtù dell'art. 39, comma 1, legge n. 69 del 2005 - attribuisce alla sentenza definitiva con la quale sono state dichiarate non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una prima domanda di consegna un effetto preclusivo "allo stato degli atti" e "rebus sic stantibus", destinato a venir meno qualora la nuova domanda richieda l'apprezzamento di elementi in precedenza non valutati dall'autorità giudiziaria. Non configura, pertanto, violazione del principio del "ne bis in idem" la pronuncia che ordini la consegna precedentemente negata con decisione definitiva, qualora sia intervenuta una modifica della normativa interna applicabile. (Fattispecie relativa alla riformulazione, successiva al primo rifiuto di consegna, dell'art. 18, lett. p, legge n. 69 del 22 aprile 2005 ad opera del d.lgs. n. 10 del 2 febbraio 2021, che ha eliminato l'ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna relativa all'esistenza di prole di età inferiore ai tre anni).

Sez. III sent. 10 febbraio 2021 – 7 luglio 2021 n. 25776, Pres. Lapalorcia, Rel. Rosi.

Omesso versamento ritenute previdenziali – Elemento materiale – Previo accertamento in ordine al materiale pagamento dei dipendenti.



In assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile; la giurisprudenza ha ritenuto che il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali, che testimoniali, ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria.

Principio a suo tempo affermato da SS. UU. 27641/2003 Silvestri.

Sez. VI, sent. 25 novembre 2020-13 luglio 2021, n. 26740, Pres. Bricchetti, Rel. Paternò.

Stupefacenti - Confisca obbligatoria *ex* art. 73 comma 7 bis DPR n. 309/1990 - Correlazione eziologica tra il denaro ed il reato - Necessità - Fattispecie.

La confisca, anche quella obbligatoria prevista dall'art. 73 comma 7 bis DPR n. 309 del 1990, presuppone comunque una argomentata correlazione eziologica tra il denaro, che si ritiene profitto o prodotto, e il reato che li avrebbe generati; nesso non necessariamente ravvisabile con riguardo al delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non potendo il denaro, in detto caso, ritenersi, di per sé, profitto dell'attività illecita posta in essere; né sono confiscabili le medesime somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto non corretta la valutazione del giudice di merito, che si era limitato a rilevare come il denaro sequestrato all'imputato, malgrado le indicazioni giustificative dal medesimo offerte, dovesse ritenersi provento dell'attività di spaccio di stupefacente unicamente in ragione del riscontrato taglio delle banconote. Secondo la Corte, questo aspetto non sarebbe tale da elidere il difetto di pertinenzialità rispetto al reato contestato e, anche a volerne riconoscere la forza inferenziale rispetto ad una causale illecita, ben avrebbe potuto correlarsi ad un'attività di spaccio diversa e ulteriore rispetto al reato di detenzione per il quale si procedè).

Sez. III sent. 27 maggio 2021 – 7 luglio 2021 n. 25995, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta.

Stupefacenti – Delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 – Natura – Unicità delle condotte richiamate – Condizioni.

Le condotte contemplate dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sono alternative tra loro e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato.



D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 17 maggio 2021 – 12 luglio 2021 n. 26559, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.

Appello - Ammissibilità - Sindacato - Rilevanza della manifesta infondatezza dei motivi - Esclusione.

Il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. non può, in ogni caso, ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi. La manifesta infondatezza, difatti, non è espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. In definitiva, il giudice d'appello non può fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

Sez. II sent. 18 maggio 2021 – 2 luglio 2021 n. 25343 Pres. Imperiali, Rel. Coscioni.

Appello – Concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi di appello – Subordinazione dell'accordo delle parti alla concessione della sospensione condizionale della pena – Omessa concessione del beneficio – Illegittimità.

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti: il beneficio si pone, infatti, come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato l'accordo tra le parti; ne consegue che non è consentito al giudice di appello frazionare quella base negoziale, dovendo, invece, recepirla per intero ovvero disattenderla, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato (Fattispecie nella quale la corte territoriale aveva parzialmente accolto la richiesta concordata tra le parti, omettendo di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto espressamente con l'istanza di applicazione concordata della pena. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente per il giudizio).

Sez. VI, sent. 25 maggio-12 luglio 2021, n. 26459, Pres. Costanzo, Rel. Amoroso.

Appello - Pandemia da Covid-19 - Misure urgenti in materia di giustizia - Mancata formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza.



La mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., ma non anche la nullità prevista alla lett. c) del medesimo articolo, che riguarda l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, perché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni.

Sez. III sent. 7 aprile 2021 – 7 luglio 2021 n. 25990, Pres. Di Nicola, Rel. Reynaud.

Appello - Udienza camerale - Imputato detenuto - Partecipazione all'udienza - Condizioni.

L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente: il giudice può ritenere tardiva la richiesta di traduzione formulata dall'imputato *in vinculis* solo quando, a causa dell'intempestività dell'istanza, non vi è la possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, dando conto in motivazione delle specifiche e concrete ragioni che ne impediscono la traduzione.

Sez. V sent. 7 giugno 2021 – 14 luglio 2021 n. 27068, Pres. Miccoli, Rel. Riccardi.

Azione penale – Esercizio - Contestazione dell'accusa –Specificazione del fatto – Erronea indicazione delle norme incriminatrici – Irrilevanza.

In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto, più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante, con il limite che non debba essere compromesso il diritto di difesa dell'imputato; invero, ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano ed è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa.

Sez. IV, sentenza 9 maggio – 7 luglio 2021 n. 25765 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.

Cassazione – Giudizio di rinvio - Art. 627 c.p.p. – Giudice del rinvio – Motivazione - Limiti.



Nelle ipotesi di annullamento con rinvio, la Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione e il giudice di rinvio - pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, relativa al punto annullato, e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice, il cui provvedimento è stato annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ne consegue che lo stesso giudice di rinvio resta vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive, incidenti sul giudizio conclusivo.

Sez. I, sent. 14 luglio 2021 – 2 luglio 2021 n. 27018, Pres. Zaza, Rel. Aprile.

Competenza – Sinistro stradale – Conflitto negativo improprio tra giudice di pace civile (sanzione da infrazione amministrativa) e giudice penale (sanzione penale) – Connessione oggettiva tra i diversi illeciti – Competenza del giudice penale – Sussistenza.

Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale.

Sez. IV, sentenza 20 maggio – 7 luglio 2021 n. 25762 – Pres. Di Salvo – Rel. Nardin.

Consulenza del pubblico ministero- Art. 229 c.p.p. - Omessa comunicazione alle parti - Effetti - Nullità.

La consulenza tecnica del pubblico ministero, in mancanza delle comunicazioni previste dall'art. 229 c.p.p. è affetta da nullità, né la nullità della consulenza può essere superata dall'escussione del consulente in giudizio, trattandosi di atto derivato dall'atto nullo.

Sez. IV, sentenza 12 maggio – 7 luglio 2021 n. 25754 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti.

Costituzione di parte civile - Revoca - Art. 82 c.p.p. - Presupposti.

La *ratio* della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile, in mancanza delle conclusioni di quest'ultima, si incentra sulla necessità di acquisire processualmente le richieste ferme e precise da parte del danneggiato, trattandosi di pretesa civilistica; da ciò ne deriva che di revoca si può



parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni.

Sez. VI, sent. 31 marzo-12 luglio 2021, n. 26446, Pres. Fidelbo, Rel. Paternò Raddusa.

Giudice - Ricusazione - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione - Ipotesi - Ragione di ricusazione insorta nel corso dell'udienza.

Laddove la ragione di ricusazione sorga nel corso dell'udienza, la parte interessata ha (solo) l'onere di formulare in udienza la dichiarazione di ricusazione con riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, primo periodo, c.p.p. Ne consegue che, una volta formulata tempestivamente la riserva in udienza, la parte interessata, può poi depositare, nel termine sopra indicato, in uno alla dichiarazione di ricusazione, anche la documentazione necessaria a supportarne il portato; dichiarazione che, se non completa anche delle relative allegazioni decisive, diviene tuttavia inammissibile perché resa in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 41, primo comma, e 38, terzo comma, c.p.p.

Sez. II sent. 7 aprile 2021 – 14 luglio 2021 n. 26776 Pres. Cammino, Rel. Saraco.

Giudizio immediato – Nullità del decreto in quanto emesso in relazione a reati per i quali è previsto l'esercizio dell'azione mediante citazione diretta a giudizio – Nullità di ordine generale a regime intermedio.

Il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, come accade allorché per reati, per i quali l'art. 550 c.p.p. stabilisca la citazione diretta con esclusione della celebrazione dell'udienza preliminare, si proceda a giudizio immediato con omissione dell'avviso delle conclusioni delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p. ed assegnazione del termine prescritto dall'art. 458 c.p.p. per il compimento delle scelte difensive in ordine all'accesso ad eventuali riti alternativi. Le due modalità di esercizio dell'azione penale sono incompatibili tra loro ed introducono un procedimento differenziato per struttura e tempi degli adempimenti; in ragione di tali profili divergenti nei rispettivi modelli procedurali e dell'assenza delle garanzie assicurate all'imputato a conclusione delle indagini preliminari, funzionali alla migliore conoscenza dell'accusa, degli elementi di prova ed all'informata preparazione della difesa in vista del giudizio, si giustifica la comminatoria della sanzione di nullità allorché il giudizio immediato sia introdotto per fattispecie di reato che non lo consentono: si tratta comunque di nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p., sanata se non rilevata o eccepita



tempestivamente entro la conclusione del giudizio di primo grado (Nella fattispecie, l'imputato era stato chiamato a giudizio per rispondere di un tentativo di furto in abitazione e per una ricettazione con decreto di giudizio immediato, anziché con decreto di citazione diretta, la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente).

Sez. IV, sentenza 12 maggio – 8 luglio 2021 n. 25954 – Pres. Ciampi – Rel. Ranaldi.

Misure cautelari personali – Termini – Art. 303 c. 2 c.p.p. - Regressione del processo alla fase di cognizione dalla fase esecutiva – Decorrenza del termine.

Il termine di durata della custodia cautelare, ripristinata per effetto della regressione del processo dalla fase esecutiva alla fase di cognizione a seguito di dichiarata non esecutività della sentenza di primo grado, riprende a decorrere dalla data di pronuncia di quest'ultima e non già dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto il regresso.

Sez. IV, sentenza 4 giugno – 12 luglio 2021 n. 26348 – Pres. Piccialli – Rel. Nardin.

Notifica ordine di esecuzione – Art. 656 c. 5 c.p.p. – Difensore ex art. 97 c. 4 c.p.p. – Esclusione.

La notifica dell'ordine di esecuzione, ex art. 656 c. 5 c.p.p., al difensore di fiducia o nominato d'ufficio ex art. 97, c. 1 c.p.p. dell'ordine di esecuzione laddove sia accompagnato dal decreto di sospensione si giustifica, infatti, in ragione della necessità di assicurare l'assistenza del condannato, in una fase delicatissima quale quella della richiesta di misure alternative alla detenzione, i cui termini di richiesta sono brevi (trenta). Sicché il legislatore ha coerentemente ritenuto di privilegiare il collegamento esistente nel giudizio di merito fra l'interessato ed il suo difensore di fiducia o di ufficio ex art. 97, c. 1 c.p.p., cioè con colui con il quale si è instaurato un effettivo rapporto difensivo. Ciò esclude che l'ordine di esecuzione possa essere notificato al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, c. 4 c.p.p., per impedimento transitorio del difensore, ancorché ripetutosi, in assenza di una rinuncia al mandato e della nomina di nuovo difensore d'ufficio, con le modalità stabilite dagli artt. 97, c. 1 c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p., che implicano l'onere di dare avviso all'interessato dell'intervenuta nomina del difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 28 disp. att. c.p.p., in modo da consentire di creare il necessario collegamento fra l'assistito ed il suo difensore.

Sez. V sent. 19 aprile 2021 – 1º luglio 2021 n. 25272, Pres. Palla, Rel. Brancaccio.

Prova – Indizi di colpevolezza – Causale del delitto - Rilevanza.



La causale dell'agire delittuoso, la motivazione che spinge l'autore del delitto, in tanto può fungere da fattore catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. In altre parole, il movente non può costituire elemento che consente di superare le discrasie di un quadro probatorio di per sè non convincente e fondato su una motivazione che, quanto agli indizi concreti, posti al di fuori del perimetro della spinta ad agire, lascia spazi di incertezza

Sez. V sent. 7 maggio 2021 – 1 luglio 2021 n. 25277, Pres. Pezzullo, Rel. Tudino.

Querela - Istanza di punizione - Formalità.

La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae": in tal senso, la stessa attribuzione all'atto della qualificazione di "querela" contiene in sé l'espressione dell'istanza punitiva e, ugualmente, analoga valenza può assumere la riserva di costituzione di parte civile, la richiesta di informazione della istanza di archiviazione e, in generale, qualsiasi iniziativa della persona offesa atta a manifestarne la volontà punitiva.

Sez. V sent. 29 marzo 2021 – 14 luglio 2021 n. 27116, Pres. Palla, Rel. Calaselice.

Sequestro – Delega alla polizia al fine di individuare gli oggetti da acquisire – Convalida da parte del pubblico ministero.

Quando sia la polizia delegata, in occasione dell'esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro, a valutare quali siano le cose pertinenti all'indagine, quali dati e documenti acquisire e quali apparecchi informatici sequestrare, è indispensabile che poi il pubblico ministero provveda alla convalida del sequestro ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

<u>Sez. I, sent. 14 luglio 2021 – 2 luglio 2021 n. 27013, Pres. Zaza, Rel. Aprile.</u>

Esecuzione – Correzione di errore materiale – Illegalità della pena – Errore di diritto – Sussistenza.



Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 c.p.p. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché deduceva un presunto errore di calcolo nel provvedimento del giudice dell'esecuzione in sede di applicazione della continuazione il quale costituisce, secondo consolidato orientamento di legittimità, un errore di diritto che avrebbe dovuto essere dedotto mediante l'impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra le sentenze).

Sez. I, sent. 13 luglio 2021 – 6 luglio 2021 n. 26737, Pres. Saraceno, Rel. Liuni.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Giudice competente – Criterio normativo – Termine che cristallizza il giudice competente in concreto.

Il principio della *perpetuatio jurisdictionis* prescrive che, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza del giudice dell'esecuzione si radica, ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p., in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi. In tal senso, deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene nella cancelleria del giudice, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, senza che abbia rilievo l'anteriore deposito dell'atto nella segreteria del Pubblico ministero che concretamente cura l'esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull'istanza.

Sez. I, sent. 14 luglio 2021 – 2 luglio 2021 n. 27016, Pres. Zaza, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento del reato continuato – Motivo economico quale unico elemento comune – Insufficienza.

In considerazione della generale irrilevanza dei motivi a delinquere, salvo che per valutare l'abitualità o la tendenza a delinquere ex artt. 101 e segg. c.p., a norma dell'articolo 671 comma 1 c.p.p., per l'applicazione del reato continuato, non può valere da solo il motivo economico, costituito dalla necessità di procurarsi il denaro per le proprie esigenze di vita, trattandosi di un elemento che, di per sé, è indicativo del solo movente dei delitti commessi, ma non costituisce prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.



Sez. I, sent. 14 luglio 2021 – 2 luglio 2021 n. 27014, Pres. Zaza, Rel. Aprile.

Esecuzione – Pene concorrenti – Isolamento diurno – Natura della sanzione – Durata massima – Condizioni legittimanti il superamento dei limiti di durata.

In tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell'isolamento diurno, di cui all'art. 72 c.p., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell'isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo.

- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.